

COMUNE DI PIEVE ALBIGNOLA

Provincia di Pavia

BILANCIO DI PREVISIONE

2020 – 2022

NOTA INTEGRATIVA

Premessa

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del D. Lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio. Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. Lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. Nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. Previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. Diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio, quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazioni interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
4. Nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
5. Previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
6. Nuovo Documento Unico di Programmazione DUP semplificato in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito appositamente predisposto dalla Ragioneria generale dello Stato: <http://www.rgs.gov.it/VERSIONE-le-GOVERNME1/ARCONET/>

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la "nota integrativa", un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa al bilancio di previsione presenta almeno i seguenti contenuti:

1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al loro fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo,
2. L'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente,
3. L'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente,

4. L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili,
5. Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi,
6. L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti,
7. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata,
8. L'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
9. L'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale,
10. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le spese potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità.

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni e di quelle causate con la manovra di bilancio. In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla partecipazione alla nuova contabilità.

Tra le spese potenziali rientrano le spese derivanti da contenzioso ed in generale quelle derivanti da rischi di restituzione somme ottenute a seguito di procedimenti giudiziari per i quali non si è ancora concluso il giudizio ed il fondo spese per indennità di fine mandato.

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE

Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati dei singoli cespiti.

Entrate correnti

Titoli 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

La Legge di Bilancio 2020 (n. 160 del 27.12.2019) ha abolito dal 1° gennaio 2020 la IUC (ad eccezione della TARI) sostituendola con la nuova imposta che unifica IMU e TASI.

Le aliquote proposte per il 2020 sono le seguenti:

Fattispecie Immobili	Aliquote
Abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,50% (con detrazione di 200 euro)
Fabbricati rurali strumentali (art. 9, c. 3-bis del DL 557/93)	0,10%
Immobili merce	0,10%
Terreni agricoli	1,06%
Immobili produttivi del gruppo "D"	1,06% di cui la quota pari allo 0,76% allo Stato, la quota rimanente ai Comuni
Aree edificabili	1,06%
Altri immobili	1,06%

RECUPERO EVASIONE IMU

L'ufficio tributi svolge attività di accertamento e liquidazione, relativamente alle annualità per le quali non è ancora intervenuta decadenza dal potere di accertamento.

I proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività di accertamento sono stimati in:

€ 8.000,00 pe il 2020.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

La base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune. Tali redditi possono essere altalenanti, poiché influenzati dall'economia del paese.

La previsione, che resta di difficile determinazione in quanto legata ai redditi effettivi dei contribuenti, è stata effettuata sulla base dei dati forniti dal Ministero delle Finanze e sulla base di simulazioni effettuate dall'ufficio ragioneria avvalendosi di simulatori messi a disposizione dal MEF.

Il gettito previsto è pari a:

€ 65.000,00 per il 2020

€ 65.000,00 per il 2021

€ 60.000,00 per il 2022

L'aliquota passa dallo 0,30 allo 0,60.

TASSA RIFIUTI – TARI

La determinazione delle tariffe TARI (Tributo sui rifiuti) è tale da garantire la copertura dei costi così come previsti nel Piano Finanziario 2020 ed ammonta ad € 90.000,00.

IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI

La gestione è effettuata in concessione alla ditta San Marco Spa. Il gettito dell'imposta è iscritto per € 900,00.

TOSAP

Per la Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche è prevista un'entrata di € 6.000,00 nel triennio.

Titolo 2° - TRASFERIMENTI CORRENTI

TRASFERIMENTI DALLO STATO

I trasferimenti erariali dallo Stato confermati anche per l'anno in corso, ammontano ad € 111.950,00.

Inoltre, viene erogato un ulteriore contributo per i minori introiti da "IMU terreni agricoli" pari ad € 35.000,00.

E' stata predisposta l'erogazione di un contributo pari ad € 50.000,00, per il triennio 2020/2022 in base alla Legge 160/2019 art. 1 c. 29, vincolato agli investimenti per efficientamento energetico, nonché all'installazione di impianti per la produzione da fonti rinnovabili.

Inoltre, la Legge 28.06.2019 n. 58 ha predisposto l'erogazione di un ulteriore contributo per l'anno in corso pari ad € 11.600,000 per lo sviluppo territoriale sostenibile, in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

In Bilancio è stato iscritto un ulteriore contributo europeo di € 15.000,00 concernente un bando denominato WIFI4EU.

Inoltre, verrà erogato dal Ministero dell'Istruzione un ulteriore contributo pari ad € 7.000,00 per l'effettuazione di studi per la prevenzione dei crolli dei solai e controsoffitti della scuola.

Titolo 3° - ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE

Rientrano nel titolo terzo, il servizio di mensa e trasporto scolastico (€ 13.000,00), le concessioni di loculi (€ 5.000,00), gli affitti (€ 9.700,00), i proventi da sanzioni al C.d.S. (€ 8.000,00) e quelli da attività estrattive (€ 10.000,00).

ENTRATE DA PERMESSI DA COSTRUIRE

In questa voce sono classificati gli ex oneri di urbanizzazione.

I proventi per permessi da costruire per l'ammontare di € 12.00,00 verranno destinati esclusivamente per le seguenti finalità:

- Realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie,
- Risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate,
- Interventi di riuso e di rigenerazione,
- Interventi di demolizione di costruzioni abusive,
- Acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico,
- Interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del patrimonio rurale e sismico,
- Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico,
- Interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano,
- Spese di progettazione per opere pubbliche.

Titolo 6° - ACCENSIONE DI PRESTITI

Il bilancio finanziario 2020-2022 non prevede l'accensione di prestiti per la realizzazione di opere pubbliche, ciò al fine di non gravare l'ente di nuovi oneri finanziari a cui con difficoltà potrebbe far fronte.

Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti, rientrano nei limiti fissati dalla legge sul totale delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio chiuso.

Il comma 539 della Legge di stabilità 2015 (legge 190/2014) ha modificato l'art. 204 del D. Lgs. N. 267/2000, elevando dall' 8 al 10 per cento, a decorrere dal 2015, l'importo massimo degli interessi passivi rispetto alle entrate dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui, al fine di poter assumere nuovi mutui o finanziamenti.

Titolo 7° - ANTICIPAZIONE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'art. 3, comma 17, della Legge 250/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun anno, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse, nel corrente anno ammontano ad € 138.000,00.

Titolo 9° - ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto d'imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

Di seguito sono analizzate le principali voci di spesa, riepilogate per macroaggregato, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati dalle stesse.

Titolo 1° - SPESE CORRENTI

Vengono sinteticamente analizzati i singoli macroaggregati:

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE:

La Giunta Comunale dà atto che la spesa è improntata al rispetto del principio della riduzione complessiva delle spese di personale. Le previsioni di bilancio tengono conto del personale in servizio e del fabbisogno previsto per il triennio.

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE:

In questa voce sono classificate, come poste principali: L' IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti e l'IVA.

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI:

Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi: a titolo di esempio, i carburanti per mezzi, la cancelleria, l'equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici). Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese per incarichi professionali e quelle relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti direttamente dal personale dell'ente (mensa, manutenzione del patrimonio comunale, servizi per il settore sociale, ecc.). le previsioni sono state calcolate sulla base dei contratti in essere e sul fabbisogno storico delle spese. E' risultato necessario calibrare le previsioni in maniera sempre

più precisa e contenuta, vista la perdurante riduzione delle risorse disponibili, a fronte dei numerosi tagli imposti dalla finanza centrale.

TRASFERIMENTI CORRENTI:

In questa voce risultano classificati i contribuenti annualmente riconosciuti dall'ente a terzi, come quello di € 300,00 da destinare alla Biblioteca Comunale per l'acquisto di nuovi libri.

INTERESSI PASSIVI:

La spesa per interessi passivi è prevista in € 2.900,00 per il 2020 e si riferisce alle quote interessi degli ammortamenti dei mutui passivi. L'evoluzione del triennio dipende dai nuovi mutui accesi e/o dal termine dei piani di ammortamento dei prestiti.

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE:

In base alla nuova classificazione di bilancio di cui al d. Lgs. 118/2011, in questo macroaggregato sono classificati gli sgravi, i rimborsi e i trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi. La previsione viene fatta prudenzialmente sulla base del trend storico.

ALTRE SPESE CORRENTI:

in questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati.

Ammortamenti: il comune si è avvalso della facoltà di non iscrivere gli ammortamenti finanziari, come disposto dall'art. 167 del D. Lgs. N. 267/2000.

Fondo di riserva: il fondo di riserva è iscritto per € 1.686,80 nel 2020, per € 2.545,85 nel 2021 e per € 3.045,85 nel 2022 – in particolare, lo stanziamento rispetta i limiti previsti dall'art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio, ai sensi del comma 2 bis del citato art. 166, la metà della quota minima prevista dal comma 2 ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Fondo di riserva di cassa: con la nuova contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l'obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazione dell'organo esecutivo (art. 166 comma 2 quater TUEL): lo stanziamento iscritto in bilancio, rispettoso di tale limite, ammonta ad € 1.655,25.

Bilancio	Spese correnti	Minimo 0,30% spese correnti	Massimo 2,00% spese correnti	Stanziamento fondo di riserva
2020	501.935,00	1.505,80	10.038,70	1.686,80
2021	483.885,00	1.451,65	9.677,70	2.545,85
2022	484.685,00	1.454,05	9.693,70	3.045,85

F.do di riserva di cassa 2020				
Stanziamiento di cassa delle spese finali	Minimo 0,20%	Minimo 0,20%	Stanziamiento F.do di riserva di cassa	%
Titolo	Totale			0,20
Titolo 1	662.559,64	1.325,12		
Titolo 2	144.963,44	289,93		
Titolo 3	700,00	1,40		
Titolo 4	19.400,00	38,80		
Totale 827.623,08		1.655,25	1.655,25	0,20

Fondo crediti di dubbia esigibilità: per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

Lo stanziamento previsto in bilancio per il 2020 è pari ad € 17.078,20, così come si evince dalla seguente tabella:

	2020	2021	2022
F.C.D.E. (Competenza)	17.078,20	16.869,15	16.869,15
% da applicare	100%	100%	100%
Importo del F.C.D.E.	17.078,20	16.869,15	16.869,15

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all' esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità di fronte a crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata un'apposita posta contabile, denominata "accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti. Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno, e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

La Legge di Bilancio 2018 ha definito le nuove disposizioni sul F.C.D.E. con il c. 882 dell'art. 1 che cita: "Al paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: "nel 2018 è pari almeno all' 85% e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti: ", nel 2018 è pari almeno al 75%, nel 2019 è pari almeno all' 85%, nel 2020 è pari almeno al 95% e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo".

Dall'anno 2020 e seguenti la percentuale di accantonamento al fondo è stata definita per l'intero importo cioè al 100%.

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussioni e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrata in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Si è pertanto provveduto a:

1) Individuare le poste di entrata stanziata che possono dare luogo alla formazione di crediti di dubbia e difficile esazione.

Considerate le suddette esclusioni, sono state individuate, quali risorse d'incerta riscossione: la Tariffa rifiuti (TARI) (entrata tributaria non accertata per cassa), i proventi per contravvenzioni al codice della strada e i proventi da servizio trasporto scolastico.

2) Calcolare, per ciascun capitolo, la media semplice degli ultimi cinque esercizi.

La scelta della media è stata effettuata in considerazione del fatto che gli anni presi in considerazione rispecchiano in modo più fedele la realtà dell'effettiva capacità di riscossione dello Ente.

3) Determinare l'importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio.

La dimensione iniziale del fondo, determinata in sede di bilancio di previsione, è stata dalla somma della componente accantonata con l'ultimo rendiconto approvato (avanzo già vincolato per il finanziamento dei crediti di dubbia esigibilità) integrata da un'ulteriore quota stanziata con l'attuale bilancio, non soggetta poi ad impegno di spesa (risparmio forzoso). Si tratta, pertanto, di coprire con adeguate risorse sia l'ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque riferibili ad esercizi precedenti) che i nuovi crediti in corso di formazione (previsioni di entrata del nuovo bilancio).

La dimensione definitiva del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (quota accantonata dell'avanzo). Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamento dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

In allegato alla presente relazione si evidenziano le modalità di calcolo applicate per ciascuna posta, con la quantificazione dei Fondi iscritti in Bilancio, prendendo in considerazione il quinquennio 2015/2019.

ALTRI ACCANTONAMENTI FONDI ISCRITTI A BILANCIO

1) Fondo rischi

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 s.m.i. – punto 5.2 lettera h) – in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'ente costituisca un apposito "Fondo rischi".

Le somme stanziare a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiranno nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso).

Tale fondo non è stato costituito in quanto non vi sono allo stato attuale pendenze definite e/o concluse.

2) Fondo a copertura perdite Società partecipate

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel caso in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciali e le Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

La suddetta norma prevede che tali accantonamenti si applichino a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, a valere sui risultati 2014. In caso di risultato negativo l'ente partecipante accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari: al 25% per il 2015, al 50% per il 2016, al 75% per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

Al momento nessuna società partecipata presenta un risultato di esercizio negativo e partendo il fondo non è stato costituito.

3) Fondo per indennità di fine mandato al Sindaco

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. – punto 5.2 lettera i) è stato altresì costituito apposito "accantonamento trattamento di fine mandato del Sindaco" per un importo di 900,00 che, in quanto fondo, non sarà possibile impegnare ma che, determinando un'economia di bilancio, confluirà nel risultato di amministrazione.

A questo accantonamento si aggiungerà la quota di avanzo vincolato derivante dagli impegni assunti nell'esercizio precedente per l'indennità di fine mandato del Sindaco che, in base ai nuovi principi,

dovranno essere eliminati in sede di riaccertamento ordinario e confluiranno nella quota vincolata dell'avanzo.

4) Fondo rinnovi contrattuali

E' stato previsto un accantonamento per l'adeguamento al CNL pari ad € 800,00.

Le economie di Bilancio di questi fondi dovranno confluire al termine dell'esercizio, come disposto dall'art. 167 comma 3 del TUEL, nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

Elenco analitico delle quote vincolate a accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e da altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato d'amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quote vincolate del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) Nei casi in cui la Legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) Derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati,
- c) Derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica casistica a cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione,
- d) Derivante da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e rimosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

- 1) L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3),
- 2) Gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento),
- 3) Gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

La proposta di bilancio 2020-2022 viene presentata prima dell'approvazione del rendiconto di gestione 2019, per cui al momento non si dispone del dato dell'avanzo di amministrazione del 2019 accertato ai sensi di legge.

L'equilibrio complessivo della gestione 2020-2022 è stato pertanto conseguito senza applicare il risultato di amministrazione a destinazione libera.

Al risultato del tutto provvisorio sono stati applicati i vincoli derivanti dalla precedente gestione come di seguito indicato.

Si riporta la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione (v. allegato).

Fondo pluriennale vincolato

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è stata accertata l'entrata. Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata, gli impegni finanziaria da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo pluriennale vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di far convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o di disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio d'imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV/U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabili agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro, quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

In fase di predisposizione del bilancio, il FPV non è stato quantificato in quanto tutti gli interventi di parte capitale, sono stati conclusi nel 2019. Per la parte corrente verrà definito in sede di riaccertamento ordinario.

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili.

Nell'ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria non sono previsti interventi finanziari con il ricorso all'indebitamento.

Per il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati con altre risorse disponibili e altri finanziamenti si rinvia all'apposita sezione del Documento Unico di Programmazione Semplificato.

Elenco delle garanzie principali prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

Il Comune di Pieve Albignola non ha rilasciato alcuna garanzia.

Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Elenco delle società possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale.

I dati delle società partecipate sono i seguenti:

Società	Attività	Quota partecipazione
CBL SpA	Gestione servizio idrico integrato per conto di Pavia Acque Scarl	0,003%
CLIR SpA	Raccolta rifiuti solidi non pericolosi	0,99%
GAL Lomellina Srl	Promozione e valorizzazione del territorio	0,41%
GAL Risorsa Lomellina società consortile	Promozione e valorizzazione del territorio	0,87%
Pavia Acque Scarl	Raccolta, trattamento e fornitura acqua	0,24599386%

Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla Legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Vengono allegati al Bilancio i prospetti relativi all'utilizzo dei contributi e dei trasferimenti da parte degli organismi comunitari e internazionali e quello delle funzioni delegate dalla Regione anche se gli stessi evidenziano tutti valori pari a zero.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Enza Ramella

